

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 14 DICEMBRE 1972 ¹

Arend van de Poll KG
contro Hauptzollamt Trier
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz)

«Tariffa doganale comune, voce 23.07»

Causa 38-72

M a s s i m e

1. *Tariffa doganale comune — Classificazioni tariffarie — Voce 23.07 — Interpretazione*
(Regolamenti nn. 19/62 e 55/62)
2. *Tariffa doganale comune — Classificazioni tariffarie — Criteri — Applicazione — Competenza del giudice nazionale*

1. La voce ex 23.07 della tariffa doganale comune, richiamata dall'art. 1, lett. d), e dall'allegato del regolamento 4 aprile 1962, n. 19, nonché dall'art. 12 del regolamento 30 giugno 1962, n. 55, va interpretata nel senso ch'essa riguarda esclusivamente foraggi preparati, a base di cereali, specificamente idonei all'alimentazione del bestia-

me, a condizione ch'essi non possano essere usati altresì per l'alimentazione umana.

2. Le valutazioni concrete cui può dar luogo, nelle singole fattispecie, l'applicazione dei criteri stabiliti dalla tariffa doganale comune sono di competenza del giudice nazionale.

Nella causa 38-72

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

AREND VAN DE POLL KG, con sede in Colonia,

e

HAUPTZOLLAMT TRIER,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. d), e dell'allegato del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali, e del regolamento della Commissione 12 novembre 1964, n. 178, relativo all'importo ed alle modalità di concessione dei premi di denaturazione per il frumento e per la segala,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Col regolamento 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, pag. 933), il Consiglio CEE ha istituito, fra l'altro, un sistema di prelievi comunitari corrispondenti alla differenza fra i prezzi praticati nello Stato membro esportatore e, rispet-

tivamente, nello Stato membro importatore, in modo da evitare, sul mercato di un paese in cui i prezzi siano più elevati, perturbazioni derivanti da importazioni da un paese in cui i prezzi siano inferiori. L'art. 1, lett. d), e l'allegato del regolamento n. 19 hanno sottoposto a tale regime determinati prodotti trasformati a base di cereali, come i foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali, nonché le altre preparazioni

utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.), contenenti cereali o contenenti prodotti contemplati dal regolamento (voce ex 23.07.B. della tariffa doganale allora vigente).

Secondo l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 19, l'importo dei prelievi sui prodotti trasformati è composto di due elementi, l'uno mobile e l'altro fisso.

Per i prodotti trasformati derivanti dai prodotti di base di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento n. 19 (fra l'altro, grano tenero, segale, orzo, avena, granoturco, sorgo), l'elemento mobile del prelievo corrisponde all'incidenza, sul loro costo di produzione, dei prelievi vigenti per i relativi prodotti di base.

L'elemento fisso è stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

Col regolamento 30 giugno 1962, n. 55, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali (GU 1962, pag. 1583), il Consiglio ha stabilito fra l'altro le modalità di calcolo dell'elemento mobile del prelievo ed ha precisato l'importo dell'elemento fisso.

Quanto all'elemento mobile, il regolamento n. 55 stabilisce che l'incidenza dei prelievi vigenti per i prodotti di base sul costo di produzione dei prodotti trasformati si calcola tenendo conto del prelievo riscosso sulla quantità di prodotto di base necessaria per la fabbricazione del prodotto trasformato; si devono quindi prendere in considerazione, in primo luogo, la quantità di prodotto di base necessaria alla fabbricazione di un'unità del prodotto trasformato e, in secondo luogo, l'importo del prelievo relativo ad un'unità del prodotto di base.

D'altra parte, per i prodotti trasformati che contengono, oltre che cereali, quantitativi non trascurabili di latte, zucchero o melassa, è previsto che all'elemento mobile si aggiunga un importo supplementare pari all'incidenza dei prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione di dette materie prime.

L'art. 12, n. 1, del regolamento n. 55 precisa che, per i prodotti trasformati di cui alla voce doganale ex 23.07.B, l'elemento mobile del prelievo da riscuotere

su 100 kg di prodotto trasformato si calcola in base alla somma dei prelievi riscossi su 30 kg di orzo, 50 kg di granoturco e 20 kg di sorgo, ed è pari, a seconda del tenore di amido del prodotto trasformato, al 17, 51, 85 o 100 % della suddetta somma.

Secondo l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 55, se 100 kg di prodotto trasformato contengono più di 5 kg di latte, in polvere o in altra forma, oppure più di 15 kg di melassa o di zucchero, all'importo dell'elemento mobile del prelievo si aggiunge un importo supplementare pari all'importo dei prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, in ogni Stato membro, sulla quantità di latte in polvere e in altre forme, di melassa e di zucchero eccedente rispettivamente i 5 o i 15 kg.

L'elemento fisso del prelievo da riscuotere sui prodotti trasformati a base di cereali è stabilito in valore assoluto, in funzione dei prezzi più rappresentativi, e il suo importo è uniforme per tutti gli Stati membri.

Ai sensi dell'art. 12, n. 3, del regolamento n. 55, l'elemento fisso vigente per 100 kg dei prodotti trasformati di cui alla voce doganale ex 23.07.B è pari, a seconda del tenore di amido del prodotto, ad 1,40, 1,10, 0,85, 0,55 unità di conto.

Il regolamento del Consiglio 30 ottobre 1964, n. 166, relativo al regime da applicarsi a talune categorie di alimenti composti per animali (GU 1964, pag. 2747), ha introdotto un certo numero di semplificazioni del regime dei prelievi vigenti per i foraggi preparati di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, quale risultava dal regolamento n. 55. Per i prodotti contemplati dall'art. 1, lett. a), del regolamento n. 19, in particolare per il grano tenero, l'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento stabilisce che l'importo del prelievo intracomunitario è pari alla differenza tra il prezzo del prodotto esportato, franco frontiera dello Stato membro importatore, e il prezzo d'entrata dello stesso Stato; questa differenza è diminuita di un importo forfettario.

Fra l'11 maggio e il 21 giugno 1965, la ditta Arend van de Poll KG, con sede in

Colonia, importava nella Repubblica federale 14 partite di una merce di provenienza francese, ch'essa dichiarava all'ufficio doganale di Trier-Westbahnhof come «altro foraggio preparato con un contenuto di amido superiore al 50 %, non contenente latte né latticini» (voce 23.07 B.I.d. 1 della tariffa dei prelievi del 1965). Alle dichiarazioni erano allegate delle fatture del fornitore, dalle quali risultava la seguente composizione: 87 % circa grano tenero e 3 % olio di fegato di merluzzo, più 10 % di orzo (7 partite), 5 % di orzo e 5 % di avena (1 partita), 7 % di orzo e 3 % di avena (1 partita). Per cinque partite non era indicata la composizione della merce.

Nello sdoganare la merce in base alle dichiarazioni dell'importatore, cioè applicando il prelievo vigente per i prodotti della voce doganale 23.07 B.I.d. 1, l'ufficio di Trier-Westbahnhof prelevava dei campioni da due partite e li faceva analizzare dal laboratorio delle dogane di Francoforte sul Meno.

Questo giungeva alla conclusione che i campioni contenevano il 92 e, rispettivamente, il 96 % di grano tenero, nonché l'8 e, rispettivamente, il 4 % di orzo. Veniva inoltre accertato un contenuto di olio di fegato di merluzzo dello 0,76 e, rispettivamente, dello 0,87 %. Il laboratorio dichiarava trattarsi di una semplice miscela di cereali, da classificare sotto la voce 10.01 della tariffa doganale (frumento e frumento segalato).

Basandosi sulla relazione d'analisi, la dogana — con provvedimento 7 ottobre 1965, rettificato il 1° dicembre 1965 — modificava la classificazione della merce, applicando la voce 10.01 B della tariffa dei prelievi, e chiedeva il pagamento della differenza, pari a 5 433,70 DM.

Il 4 novembre 1965, la ditta Arend van de Poll faceva opposizione al provvedimento di modifica dell'accertamento, opposizione che veniva respinta il 20 aprile 1967.

L'interessata impugnava quest'ultimo provvedimento, il 19 maggio 1967, dinanzi al Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Nel procedimento dinanzi a questo tribunale, l'amministrazione doganale te-

desca sosteneva che semplici miscele di cereali possono essere considerate, a prescindere dall'aggiunta di olio di fegato di merluzzo, come preparazioni foragere per l'alimentazione animale, a condizione tuttavia che il dosaggio corrisponda all'uso cui è destinata la miscela, il che non si verificava nel caso concreto. D'altra parte, se viene aggiunto olio di fegato di merluzzo o di pesce, si avrebbe un «foraggio preparato» soltanto qualora l'aggiunta costituisca un ingrediente della preparazione di cui trattasi, e cioè unicamente nel caso che la quantità di olio di fegato di merluzzo o di pesce sia almeno pari all'1 %. Le merci importate dalla ditta Arend van de Poll avrebbero quindi dovuto essere classificate secondo il criterio del contenuto di frumento.

La ditta sosteneva, dal canto suo, che una miscela di cereali cui sia stato aggiunto olio di fegato di merluzzo o di pesce non va più considerata come una semplice miscela da classificare sotto il capitolo 10 della tariffa doganale. Né è necessario, affinché la miscela possa essere classificata come «foraggio preparato», che l'aggiunta rappresenti uno degli ingredienti e sia pari ad un minimo dell'1 %.

Con ordinanza 3 maggio 1972, la III sezione del Finanzgericht Rheinland-Pfalz ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'allegato del regolamento del Consiglio CEE n. 19/62, in relazione alla voce tariffaria «ex 23.07» ed all'art. 12 del regolamento del Consiglio CEE n. 55/62, vada interpretato nel senso che già una miscela di grano tenero e di orzo, o di questi più avena e granoturco, costituisce un foraggio preparato.
- 2) In caso affermativo: Se sia necessario che i vari cereali si trovino fra loro in un determinato rapporto percentuale (minimo). Nell'affermativa, quale sia questo rapporto.
- 3) In caso di soluzione negativa della questione n. 1: Se l'allegato del regio-

lamento 19/62 e l'art. 12 del regolamento 55/62 vadano interpretati nel senso che si ha un foraggio «preparato» solo nel caso in cui alla miscela di cereali siano stati aggiunti altri ingredienti (non cereali).

- 4) Nell'affermativa: Se lo 0,87 o lo 0,76 % di olio di fegato di merluzzo o di olio di pesce siano degli ingredienti del genere.
- 5) In caso di soluzione negativa della questione n. 3: Se si abbia un foraggio «preparato» anche nel caso in cui è stato aggiunto un denaturante. Se l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce siano dei denaturanti ai sensi del regolamento 178/64.
- 6) Nell'affermativa: In via generale, se sia necessaria per la denaturazione la presenza di una determinata percentuale di denaturante, ovvero sia sufficiente che la merce sia stata resa inservibile per l'alimentazione umana.
- 7) Qualora sia necessaria una determinata percentuale: Se, in una miscela di grano tenero, orzo ed eventualmente avena, sia sufficiente che detta percentuale sia contenuta nel grano tenero.
- 8) In caso di soluzione affermativa delle questioni 6 e 7: Se piccole differenze in meno siano tollerate. Nell'affermativa: entro quali limiti.

L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 28 giugno 1972.

Il 18 settembre 1972 la Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase senza procedere ad istruttoria.

La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Dieter Oldekop, ha svolto osservazioni orali e riposto ai quesiti postili dal giudice relatore nell'udienza del 7 novembre 1972.

L'avvocato generale ha presentato le sue

conclusioni all'udienza del 6 dicembre 1972.

II — Osservazioni presentate alla Corte

Le osservazioni scritte ed orali presentate dalla *Commissione delle Comunità* si possono riassumere come segue:

Le questioni deferite dal giudice a quo riguardano in sostanza l'interpretazione della voce doganale ex 23.07 e la determinazione dei criteri per distinguerla dalle voci del capitolo 10 (cereali) della tariffa doganale comune; ora, la sentenza di questa Corte 23 marzo 1972 (causa 36-71; Günter Henck c/ Hauptzollamt Emden, domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo, Raccolta 1972, pag. 187) fornisce già elementi rilevanti per risolvere dette questioni.

Sulle questioni 1 e 2

a) Come risulta dalla definizione stessa della voce doganale 23.07, il primo presupposto necessario per classificare una merce sotto questa voce è che si tratti di una «preparazione». Questa, secondo la giurisprudenza della Corte, può essere sia un prodotto trasformato, sia una miscela di vari prodotti. Detto presupposto potrebbe quindi ricorrere nel caso di miscele di diverse varietà di cereali.

b) Il secondo presupposto consiste nel fatto che detta preparazione sia *esclusivamente destinata all'alimentazione animale*. Una nota esplicativa della nomenclatura di Bruxelles esclude dalla voce 23.07 «le preparazioni che, tenuto conto fra l'altro della natura, del grado di purezza, delle rispettive proporzioni dei vari ingredienti . . . possono essere usate indifferentemente per l'alimentazione animale e per l'alimentazione umana». L'appartenenza o meno di una data preparazione alla voce 23.07 dipende perciò da una condizione positiva e da una condizione negativa: il prodotto dev'essere atto all'alimentazione animale, ma non deve poter servire altresì all'alimentazione umana.

c) La condizione dell'idoneità all'alimentazione del bestiame è soddisfatta da un gran numero di prodotti tanto diversi fra loro, nell'aspetto e nella composizione, che sembra impossibile darne una definizione generale basata sugli ingredienti. Dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles (cui bisogna riferirsi in mancanza di norme interpretative appositamente adottate in materia dalla Comunità) si desume che la classificazione di una data preparazione sotto la voce 23.07 presuppone non solo ch'essa possa essere usata per l'alimentazione animale, ma altresì che la merce considerata, in ragione della sua composizione o del suo effetto nutritivo, sia specificamente idonea a tale alimentazione e quindi usata tipicamente a tale scopo.

Ciò risulta dalla definizione stessa della voce doganale 23.07 («mangimi preparati...») e «altre preparazioni» del genere di quelle «utilizzate nell'alimentazione degli animali...»), che limita il campo di applicazione di questa voce a preparazioni usate tipicamente nell'alimentazione del bestiame, ed è confermato dalla precedente versione delle note esplicative, nella quale è detto fra l'altro che «altri alimenti si possono ottenere infine da varie altre sostanze animali o vegetali... La caratteristica delle merci che figurano sotto questa voce è che si tratta di preparazioni usate principalmente per l'alimentazione animale». L'attuale versione delle note esplicative (punto C, n. 3) contiene un'analoga restrizione: «sono qui classificate anche le preparazioni a base di varie sostanze minerali... purché rientrino fra quelle usate per l'alimentazione animale». Dal complesso delle note esplicative, e in particolare dalla distinzione ch'esse fanno tra «alimenti completi», «integratori» e «preparazioni che rientrano nella composizione degli alimenti completi e degli integratori», emerge che la classificazione di determinate preparazioni sotto la voce 23.07 è subordinata al fatto ch'esso siano tipicamente usate per l'alimentazione del bestiame.

d) Quanto alla condizione negativa per

la classificazione di una merce come «foraggio preparato», e cioè il fatto ch'essa non sia idonea all'alimentazione umana, secondo il punto C delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, per stabilire se un prodotto sia idoneo tanto all'alimentazione animale quanto all'alimentazione umana va tenuto conto, fra l'altro, della sua natura, del grado di purezza, delle rispettive proporzioni dei vari ingredienti, delle condizioni igieniche in cui esso è stato preparato, delle indicazioni che figurano sulle confezioni e di qualsiasi altra informazione relativa al suo impiego.

e) Poiché nella causa principale si tratta di miscele di cereali, va osservato che le note esplicative escludono dalla voce 23.07 «le semplici miscele di cereali (capitolo 10), di farine di cereali...». Da queste note, tuttavia, non risulta chiaramente che cosa si debba intendere per «semplici» miscele di cereali. Si devono considerare appartenenti alla voce 23.07 le miscele di cereali che, per la loro composizione, sono tipicamente idonee all'alimentazione del bestiame e che non possono, al tempo stesso, essere usate per l'alimentazione umana; qualora non sia soddisfatta una di queste due condizioni, le miscele non possono essere classificate come «foraggio preparato».

Solo questa interpretazione consente di fare una chiara e logica distinzione tra la voce 23.07 e quelle del capitolo 10 (cereali). Ad esempio, il semplice fatto che una miscela di cereali sia divenuta inidonea al consumo umano, in quanto denaturata o avariata, non è sufficiente perché essa venga esclusa dal capitolo 10 della tariffa doganale comune e classificata sotto la voce 23.07. Quest'ultima classificazione è possibile soltanto qualora, dato il rapporto quantitativo esistente fra i vari ingredienti o in ragione di aggiunte, la miscela possiede, rispetto a miscele di cereali «neutre», una caratteristica specifica, e cioè per l'appunto la tipica idoneità all'alimentazione animale.

Detta interpretazione trova conferma nel regolamento del Consiglio 14 novembre 1962, n. 139, relativo ai prelievi da appli-

carsi ai miscugli di cereali (GU 1962, pag. 2729). Essa corrisponde alla volontà di limitare l'applicazione delle norme relative ai prelievi sui prodotti agricoli trasformati ai soli prodotti che abbiano effettivamente subito un procedimento di trasformazione e per i quali è di conseguenza giustificato un regime speciale. Perciò il regolamento n. 55 definisce, ai fini del calcolo dell'elemento mobile del prelievo, un tipo standard di foraggio preparato. L'interpretazione restrittiva della voce doganale 23.07 è altresì conforme alla struttura del mercato dei prodotti foraggeri, mercato sul quale si trovano alcune ben determinate preparazioni-tipo.

f) Per quanto riguarda le miscele di grano tenero e d'orzo, o di questi due cereali più avena e granoturco, si deve ammettere che una miscela a base di granoturco e d'orzo — i quali sono fra le varietà di cereali più frequentemente usate come materie prime per l'alimentazione del bestiame — costituisce una preparazione tipicamente destinata a questo scopo, anche qualora essa contenga pure grano tenero ed avena. Se la miscela non comprende altri ingredienti, si tratterà in generale, ai sensi delle note esplicative, di «pre-miscela» che le fabbriche di mangimi importano al fine di trasformare, mediante aggiunta di altri foraggi, in alimenti completi ovvero in alimenti integratori razionali dal punto di vista dell'igiene alimentare.

g) Data la molteplicità dei possibili usi nell'alimentazione animale e dei metodi di preparazione, non si può dare una risposta globale al quesito relativo alla proporzione minima in cui i diversi ingredienti devono essere presenti nella suddetta miscela di cereali, affinché questa si possa considerare una preparazione idonea all'alimentazione del bestiame. Si può rispondere solo caso per caso, a seconda delle circostanze, e comunque la questione non può essere risolta nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177: si tratta infatti dell'applicazione del diritto comunitario, la quale rientra nella competenza dei giudici nazionali.

In generale, si può unicamente affermare che l'orzo e il granoturco sono tipici cereali da foraggio, mentre — a parità di livello qualitativo — il grano tenero è un cereale generalmente destinato alla panificazione. Un'alta percentuale di grano tenero in una miscela di cereali può quindi far presumere che non si tratti di una preparazione specificamente destinata all'alimentazione animale.

Va inoltre osservato che, in linea di principio, il grano tenero, l'orzo, l'avena e il granoturco sono idonei non solo all'alimentazione animale, ma anche all'alimentazione umana. Per le miscele costituite con dette varietà di cereali, l'idoneità o meno all'alimentazione umana — elemento decisivo per la classificazione sotto la voce 23.07 — non si può accertare in via generale; la questione va risolta caso per caso, tenendo conto fra l'altro dei criteri elencati al punto C delle note esplicative, nella versione attualmente in vigore per la voce 23.07.

Si può tuttavia osservare che, in pratica, sul mercato dei foraggi non esistono miscele di cereali contenenti più del 50 % di grano tenero.

Nella determinazione delle merci che rientrano sotto la voce 23.07 si deve inoltre vegliare affinché non vengano eluse le norme relative al regime dei prelievi sui cereali, ad esempio mediante dissociazione degli ingredienti di una miscela di cereali importata come foraggio preparato, o mediante ulteriore trasformazione della miscela in prodotto destinato all'alimentazione umana.

Sulla questione 3

Dalle osservazioni svolte a proposito delle due prime questioni emerge che una miscela di cereali — qualora non possieda già, in ragione delle rispettive proporzioni dei suoi ingredienti, l'idoneità tipica ed esclusiva all'alimentazione animale necessaria per la sua classificazione sotto la voce 23.07 — può acquistare tale idoneità soltanto mediante aggiunta di altri ingredienti, che siano essi stessi uno specifico foraggio o rendano la miscela idonea all'alimentazione umana.

Sulla questione 4

L'aggiunta di olio di fegato di merluzzo o di pesce può avere due scopi: quello di denaturare dei cereali o quello di aumentare il valore nutritivo della miscela.

Quanto alla denaturazione, va notato che, secondo le norme francesi in vigore al momento delle importazioni litigiose, il premio di denaturazione spettava qualora al grano fosse stato aggiunto almeno lo 0,5 % di olio di fegato di merluzzo o di pesce; detta percentuale poteva essere inferiore, qualora si trattasse di una miscela di grano e di orzo. La denaturazione non è tuttavia di per sé sufficiente a far classificare la miscela sotto la voce 23.07.

Dato il loro elevato tenore di sostanze nutritive e di vitamine, l'olio di fegato di merluzzo e l'olio di pesce potrebbero essere considerati alimenti per il bestiame; tuttavia, dati il loro costo e la loro influenza sul gusto delle uova e della carne di volatili, essi non vengono praticamente usati a tale scopo. In ogni caso, per ottenere un apprezzabile effetto nutritivo sembra necessaria un'aggiunta nella proporzione minima dell'1,5-2 %.

È impossibile indicare una percentuale minima generalmente valida circa la quantità di olio di fegato di merluzzo o di pesce necessaria per attribuire ad una miscela di cereali la tipica idoneità all'alimentazione animale. Spetta al giudice nazionale il fissare detta percentuale minima caso per caso, tenendo conto fra l'altro della composizione della miscela e dell'uso specifico cui essa è destinata.

Sulle questioni 5 e 6

Una preparazione tipicamente idonea all'

alimentazione animale non può essere classificata sotto la voce 23.07, qualora sia al tempo stesso idonea all'alimentazione umana; diventa foraggio preparato, ai sensi della voce 23.07, qualora ad essa venga aggiunto un denaturante che la renda inadatta al consumo umano. Ne consegue che la percentuale dell'aggiunta di sostanze che servono alla denaturazione è rilevante solo in quanto sia sufficientemente elevata per rendere la miscela inadatta al consumo umano.

Sulla questione del se l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce siano denaturanti ai sensi del regolamento della Commissione 12 novembre 1964, n. 178, relativo all'importo e alle modalità di concessione dei premi di denaturazione per il frumento e per la segale (GU 1964, pag. 2955), va osservato che questo regolamento è irrilevante ai fini della classificazione, né contiene definizioni dei prodotti che possono servire alla denaturazione. Esso si limita a precisare che la denaturazione deve garantire «che il frumento o la segale denaturati non potranno più essere utilizzati per il consumo umano». Il problema del se l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce rientrano fra le sostanze denaturanti che offrono tale garanzia dipende, dati gli aspetti giuridici delle importazioni litigiose all'epoca considerata, dal diritto interno; la sua soluzione spetta quindi al giudice nazionale.

Sulle questioni 7 e 8

Tenuto conto delle osservazioni presentate sulle questioni 5 e 6, le presenti questioni risultano prive di oggetto.

In diritto

- ¹ Con ordinanza 3 maggio 1972, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 1972, il Finanzgericht Rheinland-Pfalz (tribunale fiscale della Renania-Palatinato) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni relative all'interpretazione della voce ex 23.07 della tariffa doganale comune — nel testo in vigore all'epoca dei fatti litigiosi — voce richiamata

dall'art. 1, lett. d), e dall'allegato del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, pag. 933), nonché dall'art. 12 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali (GU 1962, pag. 1583).

Dall'ordinanza di rinvio risulta che dette questioni sono sorte nell'ambito di una controversia relativa alla classificazione — necessaria al fine dell'applicazione dei prelievi intracomunitari — di una merce composta principalmente di grano tenero, miscelata con orzo ed avena, con aggiunta di una modesta percentuale di olio di fegato di merluzzo.

- 2 Secondo l'attrice nella causa principale, detta merce rientrerebbe nella voce doganale 23.07 («preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali»), mentre, secondo l'amministrazione doganale convenuta, essa andrebbe classificata sotto la voce 10.01 della tariffa doganale («frumento e frumento segalato»).
- 3 Le questioni deferite alla Corte mirano in sostanza a stabilire
 - se una siffatta miscela costituisca di per sé, a condizione che siano state osservate determinate proporzioni, una preparazione utilizzata nell'alimentazione degli animali, ai sensi della voce ex 23.07 (questioni 1 e 2), ovvero
 - se si abbia una «preparazione» del genere qualora la merce comprenda, oltre che una miscela di cereali, altri ingredienti che possono essere considerati come alimenti per il bestiame (questioni 3 e 4), ovvero
 - se una miscela di cereali come quella di cui trattasi nella presente causa debba considerarsi come «preparazione utilizzata nell'alimentazione degli animali» qualora alla miscela come tale, o al suo principale ingrediente, sia stato aggiunto, in determinate proporzioni, un denaturante, e se l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di pesce possano servire alla denaturazione (questioni 5-8).
- 4 Nell'allegato del regolamento n. 19, la designazione delle merci per la voce ex 23.07, rilevante nella presente causa, è la seguente: «Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): ex B. contenenti cereali o contenenti prodotti a cui è applicabile il presente regolamento».

Questa voce, ripresa nella tariffa doganale, designa una specifica categoria di prodotti: essa riguarda infatti non già un qualsiasi miscuglio di cereali, con o senza aggiunta di altre sostanze, bensì degli alimenti appositamente preparati per il bestiame.

- 5 Questa interpretazione trova conferma nelle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles che riguardano la voce 23.07; esse precisano che «sono escluse dalla presente voce . . . b) le semplici miscele di cereali . . . c) le preparazioni che, tenuto conto fra l'altro della loro natura, del grado di purezza, delle rispettive proporzioni dei vari ingredienti, delle condizioni igieniche in cui sono state preparate, ed eventualmente delle indicazioni che figurano sulle confezioni e di qualsiasi altra informazione relativa al loro impiego, possono essere indifferentemente usate per l'alimentazione animale e per l'alimentazione umana».

Da queste note si può ricavare un duplice criterio distintivo che consiste, da un lato, nella specifica destinazione della merce all'alimentazione animale, dall'altro, nell'impossibilità di usare lo stesso prodotto per l'alimentazione umana.

- 6 Da quanto precede risulta, in particolare, che l'aggiunta di un denaturante ad una miscela di cereali non ha l'effetto di rendere possibile la classificazione della merce sotto la voce ex 23.07 se, di per sé, essa non è uno specifico alimento per il bestiame.
- 7 Le valutazioni concrete cui può dar luogo, nelle singole fattispecie, l'applicazione dei criteri stabiliti dalla tariffa doganale sono di competenza dei giudici nazionali.

Esse comprendono, se necessario, tutto quanto riguarda la composizione delle miscele di cereali e le proporzioni in cui questi entrano nella miscela, la natura e le dosi di altre sostanze nutritive aggiunte, nonché i prodotti che servano a rendere gli alimenti inadatti al consumo umano e i relativi metodi di denaturazione.

- 8 Le questioni deferite alla Corte vanno quindi risolte nel senso che la voce ex 23.07 riguarda esclusivamente foraggi preparati, a base di cereali, specificamente idonei all'alimentazione del bestiame, a condizione ch'essi non possano essere usati altresì per l'alimentazione umana.

Sulle spese

- ⁹ Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Finanzgericht Rheinland-Pfalz, al quale spetta di statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in specie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e il regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in specie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni deferite dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz con ordinanza 3 maggio 1972, afferma per diritto:

La voce ex 23.07 della tariffa doganale comune, richiamata dall'art. 1, lett. d), e dall'allegato del regolamento 4 aprile 1962, n. 19, nonché dall'art. 12 del regolamento 30 giugno 1962, n. 55, va interpretata nel senso ch'essa riguarda esclusivamente foraggi preparati, a base di cereali, specificamente idonei all'alimentazione del bestiame, a condizione ch'essi non possano essere usati altresì per l'alimentazione umana.

	Lecourt	Monaco	Pescatore
Donner	Trabucchi	Mertens de Wilmars	Kutscher

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1972.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt